



Comune di

SAN ROMANO in GARFAGNANA

Provincia di Lucca

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2012.

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06/04/2009, e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/06/2012.

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1

(Requisiti per l'ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di San Romano in Garfagnana e nell'immobile per il quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, ove successiva al 1° gennaio 2012, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda;
2. essere cittadino italiano, di uno Stato aderente all'Unione Europea, o cittadini di altri Stati (extracomunitari) in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 s.i.m.) e di certificato storico che attesti la residenza da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale, ovvero da cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, ai sensi dell'art.11 comma 13 del D.L. 112/2008 convertito in legge dall'art.1 comma 1 L.133/2008;
3. essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di San Romano in Garfagnana. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile;

4. non essere conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art.1, comma 2, L.431/98;
5. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
6. essere in possesso di una certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore **ISE (Indicatore Situazione Economica)**, calcolato ai sensi del D.Lgs.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad **€uro 27.614,00#**. Tale certificazione ISE/ISEE non dovrà essere scaduta al momento della presentazione della domanda e dovrà avere ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della citata normativa. **E' facoltà del Comune di San Romano in Garfagnana, così come previsto dal D.P.C.M. 242/01, richiedere l'aggiornamento della certificazione ISE/ISEE qualora, pur essendo formalmente non scaduta, non faccia riferimento ai redditi dell'anno precedente;**

2.a per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

2.b per i soggetti che dichiarano ISE "zero" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure in presenza di espressa autocertificazione relativa alla fonte accertabile del proprio sostentamento;

7. essere in possesso di una certificazione dalla quale risulti un valore **ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**, un valore **ISE (Indicatore della Situazione Economica)** e un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A:

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2012, ossia € 12.493,78#. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B:

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 12.493,78#) per l'anno 2012 e l'importo di € 27.614,00#. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 15.320,00# (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica determinato con D.G.R. 699/2011).

8. essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella "A" allegata alla Legge Regionale n.96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente (**tali condizioni devono riguardare tutti i componenti del nucleo familiare**):
 - a) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di San Romano in Garfagnana e/o nei comuni limitrofi. Ai fini del presente bando si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al

netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre (così come stabilito alla lettera c) della Tabella "A" allegata alla Legge Regionale n.96/1996 e successive modifiche e integrazioni);

- b) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare, determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista:

<u>Componenti del nucleo familiare</u>	<u>Vani catastali</u>
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui sopra è convenzionalmente ridotto della metà. (così come stabilito alla lettera d) della Tabella "A" allegata alla Legge Regionale n.96/1996 e successive modifiche e integrazioni);

9. non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo (Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo).

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad esclusione della titolarità del contratto di locazione per i nuovi contratti stipulati successivamente a tale data ma comunque entro la scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande.

Art. 2 (Nucleo familiare)

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, legate da: vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. Soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. I coniugi conviventi, anche se uno o entrambi a carico ai fini IRPEF di altre persone, formano un nucleo familiare a sé stante. Se i coniugi invece hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone, faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare ma non a sé stante, bensì identificato sulla base

della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Per la composizione del nucleo familiare si rimanda comunque, anche per quanto non espressamente previsto al presente punto, ai criteri ed alle definizioni di cui all'art. 1- bis del D.P.C..M. 7 maggio 1999, n.221 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 (Determinazione del limite di reddito)

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolata ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni non superiore ad €uro 27.614,00#. Per l'attestazione ISE/ISEE è necessario rivolgersi all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Per l'accertamento della situazione reddituale l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento dovrà essere quello dell'anno 2011 e per l'accertamento della situazione patrimoniale i beni mobili ed immobili da assumere a riferimento sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre 2011. Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare. Per i soggetti tenuti alla dichiarazione fiscale tramite presentazione del Modello Unico nonché per coloro che presentano il Modello 730, che non sono in grado di produrre entro il termine del presente bando, la certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi 2011 del nucleo familiare, la domanda potrà essere accettata anche con certificazione ISE/ISEE non scaduta riferita all'anno 2010. In tal caso è fatto obbligo, a pena di decadenza dalla graduatoria definitiva, produrre al Comune la certificazione ISE/ISEE aggiornata relativa ai redditi 2011, entro e non oltre il **31 agosto 2012**. Detto aggiornamento potrà comportare il passaggio del concorrente da una fascia all'altra della graduatoria, e/o la rideterminazione del contributo spettante, se non addirittura la decadenza del concorrente per mancanza dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti.

Art. 4 (Autocertificazione dei requisiti)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 il richiedente può ricorrere all' autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall' art. 76 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 (Documentazione obbligatoria)

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- **ATTESTAZIONE ISE/ISEE** non scaduta al momento di presentazione della domanda.
Per i soggetti che dichiarano ISE "zero" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di **CERTIFICAZIONE** a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia indicata la fonte accertabile che consente il pagamento del canone di locazione;

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e relativa copia della ricevuta del pagamento della tassa annuale di registrazione (la tassa deve essere versata ogni anno entro la data di registrazione del contratto);
- Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL;
- Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L.109/1992, dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL;
- Copia di un documento di identità;
- Copia del titolo di soggiorno o copia della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso **(Solo per i cittadini extracomunitari)**;
- Certificato storico anagrafico o autocertificazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione **(Solo per i cittadini extracomunitari)**;

Tutti gli altri requisiti e condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Art. 6 (Punteggi di selezione delle domande)

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 sono collocati nella graduatoria comunale distinta in due fasce, A e B, in relazione al valore ISE/ISEE individuato (art. 1 punto 7 del bando).

All'interno di ciascuna fascia, la graduatoria è ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE con ordine decrescente ed a parità di incidenza canone/valore ISE secondo i criteri di priorità sociale di seguito indicati:

assegnazione di **1 punto** per ognuna delle seguenti condizioni di disagio in cui il nucleo familiare del richiedente possa trovarsi:

- presenza di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
- presenza di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 e/o soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico.

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 7 (Formazione della graduatoria)

1. Il Comune provvederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità in riferimento a quanto stabilito nel presente bando.
2. Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La

graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 10 giorni consecutivi. Entro il termine inderogabile dell'ultimo giorno della pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on-line, gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni al Comune. Qualora vi siano opposizioni la graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni corredate dalle relative domande, viene inviata alla Commissione di cui all'art.8 della L.R. n.96/96 e successive modificazioni, la quale entro i successivi 5 giorni decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva. In caso non vi siano opposizioni il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente approva con propria determinazione la graduatoria definitiva. Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso amministrativo nei modi e nei termini di legge. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Art. 8 (Validità della graduatoria)

La graduatoria ha validità fino al 31 dicembre 2012.

Art. 9 (Entità del contributo teorico)

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni:

- **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00#;
- **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00#.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e decorre dal 01/01/2012 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva al 01/01/2012.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Comporterà altresì la decadenza dal contributo, dalla data dell'evento, l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'art.1 punto 8 del presente bando, verificatasi nel corso del 2012 dopo la presentazione della domanda.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate al Comune di San Romano in Garfagnana dalla Regione Toscana.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, sulla base della graduatoria definitiva e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, prioritariamente ai soggetti collocati in fascia A e successivamente, completata detta fascia e compatibilmente con le risorse disponibili, ai soggetti collocati in fascia B.

Qualora i contributi erogati dalla Regione fossero insufficienti a soddisfare il 100% del fabbisogno dei soggetti in fascia A, verrà applicata, al fine di soddisfare tutte le domande, una percentuale di riduzione sulle quote spettanti a tutti i soggetti collocati in graduatoria pari alla percentuale di minore assegnazione applicata dalla Regione. Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia B, qualora il contributo erogato dalla Regione, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia A, sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia B

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Art. 10 (Modalità di erogazione)

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e con i criteri stabiliti al punto precedente.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31/01/2013, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2012. L'entità del contributo verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria) si procederà nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

Art. 11
(Morosità del conduttore)

I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima e su richiesta di quest'ultimo. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria Comunale o con addebito su c/c a lui intestato. Qualora l'importo del contributo spettante sia superiore alla morosità, esso verrà erogato prima al locatore creditore fino alla concorrenza dell'importo della morosità mentre l'importo residuo verrà liquidato al conduttore nonché richiedente il contributo.

Art. 12
(Termini di presentazione delle domande)

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il giorno **24/08/2012**.

Art. 13
(Raccolta e modalità di presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi art.8 - comma 3 - della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte (**se non sottoscritte davanti al personale comunale addetto alla ricezione dovrà essere allegata alla domanda anche copia non autenticata del documento di identità non scaduto**), dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicante l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso **l'Ufficio Protocollo del Comune di San Romano in Garfagnana Via Roma n.9 – 55038 San Romano in Garfagnana o spedite tramite raccomandata postale A/R entro il termine di cui al precedente art.12; nel caso di trasmissione tramite il servizio postale, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità non scaduto e la stessa dovrà pervenire entro il **24/08/2012****.

NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Nel modulo di domanda, il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs citato.

Art. 14
(Controlli e sanzioni)

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all' Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n.265 del 06/04/2009.

Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L' Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Art. 15

(Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy)

Ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 01/01/2004 (D.Lgs. 30/06/2003 n.196), si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Geom. Valerio Mattei Responsabile del Settore Territorio e Ambiente.

Art. 16

(Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 – Decreto del Ministro LL.PP. 7/6/1999 – Legge Regionale n.96/1996 – Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.265 del 06/04/2009.

Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare, modificare, integrare e/o riaprire i termini del presente bando.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Valerio Mattei Responsabile del Settore Territorio e Ambiente.

San Romano in Garf.na, li 10/07/2012

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE**
Geom. Valerio Mattei

